

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale Lazio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DA N° 4 FACCIATE

DETERMINAZIONE N. 231 DEL 12/05/2017

Oggetto: Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 - nonies, primo comma, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, della Procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lazio di INPS, indetta dalla Direzione regionale Lazio INPS con determinazione n. 661 del 12 agosto 2016 - CIG 674614896F

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la determinazione presidenziale n. 46 del 24 gennaio 2017, con cui gli è stato conferito l'incarico di Direttore regionale Lazio, a decorrere dal 1° febbraio 2017;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, avente ad oggetto: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, avente ad oggetto: "Regolamento concernente le norme per l'organizzazione ed in funzionamento dell'INPS";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2003, n. 97, avente ad oggetto: "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70";

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a mente del quale le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni;

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e la loro confluenza nell'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi in capo agli enti medesimi alla data del 1° gennaio 2012;

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale Lazio

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, approvato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'INPS, adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 e con determinazione presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell'INPS per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;

Visto il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'INPS, approvato con deliberazione consiliare n. 172 del 18 maggio 2005;

Viste le determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è stato definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano, nelle more della definizione dei nuovi assetti organizzativi di cui alla circolare n. 14 del 27 gennaio 2017;

Vista la circolare n. 14 del 27 gennaio 2017, avente ad oggetto: "Modello organizzativo di Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento metropolitano INPS";

Vista la circolare n. 59 del 15 marzo 2017, avente ad oggetto: "Operatività delle Direzioni di coordinamento metropolitano e delle Direzioni regionali nella fase sperimentale - attivazione procedura di interpello per il reperimento delle risorse";

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, immediatamente esecutivo dalla data della pubblicazione sulla G.U. (n. 91 del 19/04/2016), che sostituisce completamente la precedente normativa di settore per tutte le procedure bandite successivamente alla data del 18 aprile 2016;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto: "Nuove norme sul procedimento amministrativo", e le successive modifiche e integrazioni;

Premesso che con determinazione n. 661 del 12 agosto 2016 la Direzione ha indetto una Procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lazio di INPS - identificata con CIG 674614896F;

Considerato che, durante lo svolgimento della procedura, con nota prot. INPS.7080.12/12/2016.0036732, l'operatore economico Urban Security Investigation Italia s.r.l. ha proposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione istanza singola di parere di precontenzioso ai sensi dell'art. 211, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016; in particolare, il richiedente ha posto il seguente quesito:

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale Lazio

"Si chiede se possa ritenersi violativa dell'art. 18, comma 1, della direttiva 2014/24/UE, dell'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016; dell'art. 83, comma 2, d. lgs. 50/2016 nonché irragionevole, sproporzionata e lesiva dei principi di concorrenza e del favor participationis, la clausola di cui al punto III.1.1) del bando di gara INPS (GU/S S158) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 18 agosto 2016 e sul sito istituzionale dell'ente in data 24 agosto 2016 e all'art. 7, punto II del Disciplinare di gara con la quale è stato richiesto, ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento del "Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lazio dell'INPS", in capo a tutti i componenti di un R.T.I. il possesso di una licenza di vigilanza ex art. 134 T.U.L.P.S. per un livello dimensionale pari a "4";

Considerato che, con nota prot. ANAC n. 0022265 del 10 febbraio 2017, l'Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio Precontenzioso e Pareri, nel comunicare al richiedente e alla Stazione Appaltante l'avvio del procedimento, ha invitato la Stazione Appaltante "a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere";

Vista la delibera n. 291 del 22 marzo 2017, comunicata alla Stazione Appaltante in data 4 aprile 2017, prot. uscita del 4 aprile 2017 n. 0049882, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha affermato che "in una gara per l'affidamento di servizi di vigilanza, è illegittima, perché sproporzionata e lesiva del principio del favor participationis, la clausola della lex specialis che richiede a ciascun componente di RTI il possesso di una licenza prefettizia con livello dimensionale pari a "4", indipendentemente dall'ambito territoriale della licenza stessa, il quale è a sua volta rapportato alle province in cui ciascun operatore economico associato svolgerà il servizio in caso di aggiudicazione. Artt. 48 e 83 d.lgs. n. 50/2016";

Ritenuto di annullare d'ufficio, in via di autotutela, gli atti della procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, stante l'illegittimità della clausola sopra citata della lex specialis (art. 7, comma 2, par. II del Disciplinare di gara), in quanto sproporzionata e lesiva del principio del favor participationis, avuto riguardo agli articoli 48 e 83 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto che l'annullamento d'ufficio, in via di autotutela, tuteli l'interesse pubblico a ripristinare la legalità dell'azione amministrativa e a favorire la più ampia partecipazione alla nuova gara da indire per l'affidamento del servizio dopo l'annullamento della procedura in parola, a vantaggio sia della libera concorrenza tra gli operatori economici, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, sia dell'economicità della spesa pubblica;

Ritenuto che l'interesse pubblico sopra enunciato sia prevalente rispetto alle situazioni giuridiche soggettive degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura da annullare, che allo stato possono vantare una mera chance di

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale Lazio

partecipazione, chance che sarebbe confermata anche in caso di indizione di una nuova procedura;

Visto il conforme avviso della Direzione centrale Acquisti e appalti, sentito il Coordinamento generale legale, espresso con nota prot. INPS.0017.28/04/2017.0008319;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della sopra citata procedura, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, trasmessa agli operatori economici controinteressati con nota prot. INPS 7080.04/05/2017.0012696;

Preso atto che entro il termine indicato nella predetta comunicazione di avvio del procedimento non sono stati esercitati i diritti di partecipazione al procedimento, di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

per i motivi indicati nella premessa narrativa, di annullare d'ufficio, in autotutela, ai sensi dell'art. 21 - nonies, primo comma, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, la Procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lazio di INPS, indetta dalla Direzione regionale Lazio INPS con determinazione n. 661 del 12 agosto 2016 - CIG 674614896F.

Dr. Fabio Vitale
